Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° **Roma - Sabato, 16 marzo 1929 - Anno VII** **Numero 64**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libreria editrice Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libreria internazionale Istituto Italiano di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libreria editrice Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libreria Editrice Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internazionale*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonsogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt. Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A. L. I., Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *G. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 64. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Arcivescovado n. 1; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Ditta Raffaele Marchesiello.* — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomassetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico De Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Schönfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Vegganst le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 883.

LEGGE 24 dicembre 1928, n. 3479.

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 giugno 1928, n. 1710, concernente modificazioni alle norme relative ai passaporti per l'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 21 giugno 1928, n. 1710, concernente modificazioni alle norme relative ai passaporti per l'estero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 884.

LEGGE 4 marzo 1929, n. 280.

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 aprile 1928, n. 881, per la concessione in enfiteusi alla « Società cooperativa agricola fra ravennati residenti in Ostia » della tenuta demaniale di Ostia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 15 aprile 1928, n. 881, concernente modificazioni al R. decreto-legge 24 novembre 1925, n. 2012, che autorizza il Governo del Re a concedere a trattativa privata alla « Società cooperativa agricola fra ravennati residenti in Ostia » la tenuta demaniale di Ostia pel canone annuo di L. 50,000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 885.

LEGGE 24 dicembre 1928, n. 3487.

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1493, che dà esecuzione alla Convenzione fra l'Italia e la Spagna sul regime tributario delle società, firmata in Madrid il 28 novembre 1927-VI.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1493, che dà piena ed intera esecuzione alla Convenzione fra l'Italia e la Spagna sul regime tributario delle società, firmata in Madrid il 28 novembre 1927-VI.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N.B. — Il testo dell'Atto internazionale, oggetto della legge di cui sopra, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 luglio 1928, n. 160.

Numero di pubblicazione 886.

REGIO DECRETO 14 gennaio 1929, n. 271.

Approvazione dei contributi dovuti dai comuni di Sernaglia della Battaglia, Mirano e Portogruaro, per il periodo 1° luglio 1927-31 dicembre 1928, ai sensi dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 ottobre 1927 che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 2996, e l'articolo 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduti i commi 2°, 3° e 4° dell'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduti i Regi decreti 17 marzo, 7 aprile e 12 maggio 1927, per effetto dei quali l'amministrazione delle scuole elementari dei comuni di Sernaglia della Battaglia, Mirano e Portogruaro fu assunta dal Consiglio scolastico regionale del Veneto a decorrere dal 1° luglio 1927;

Veduti gli elenchi delle scuole classificate e provvisorie legalmente istituite ed esistenti alla predetta data del 1° luglio 1927 nei suindicati Comuni: elenchi compilati dal Regio provveditore agli studi di Venezia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione del contributo che i comuni di Sernaglia della Battaglia, della provincia di Treviso, e di Mirano e Portogruaro, della provincia di Venezia, devono versare annualmente alla Regia tesoreria dello Stato, per il periodo 1° luglio 1927-31 dicembre 1928, in esecuzione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare rimane rispettivamente stabilito nelle somme di L. 7200, di L. 20,000 e di L. 24,800 risultanti dall'elenco annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 282, foglio 84. — SIROVICH.

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni devono annualmente versare alla Regia Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1° luglio 1927-31 dicembre 1928.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto di insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: Totale
	I. — Provincia di TREVISO.			
1	Sernaglia della Battaglia	9	800	7.200
	II. — Provincia di VENEZIA.			
1	Mirano	25	800	20.000
2	Portogruaro	31	»	24.800
		56		44.800

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per la pubblica istruzione: BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 887.

REGIO DECRETO 31 gennaio 1929, n. 269.

Cambiamento del nome del piroscafo « Sturla » in quello di « Tripoli ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 2084 in data 6 settembre 1928 - Anno VI, che inscriveva nel quadro del Regio naviglio il piroscafo per trasporto materiali « Sturla »;

Visto il R. decreto n. 2799 in data 11 ottobre 1928-VI, che sospendeva temporaneamente l'inscrizione nel quadro del Regio naviglio della Regia nave « Sturla »;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia nave trasporto materiali « Sturla », data in fitto alla Cooperativa Garibaldi, assume il nome di « Tripoli ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 282, *foglio* 82. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 888.

REGIO DECRETO 28 gennaio 1929, n. 260.

Approvazione del progetto per il risanamento del quartiere di Oltre Torrente in Parma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il progetto delle opere necessarie al risanamento del quartiere di Oltre Torrente in Parma redatto dall'Ufficio tecnico comunale in data 1° agosto 1928, adottato con deliberazione 11 agosto 1928 del vice podestà;

Visto l'art. 1 della legge 21 giugno 1928, n. 1583;

Veduta la legge 25 giugno 1865, n. 2353, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'anzidetto progetto con relativo piano particolareggiato di esecuzione delle opere necessarie al risanamento del quartiere di Oltre Torrente in Parma, che sono dichiarate di pubblica utilità a tutti gli effetti di legge.

Art. 2.

Alle espropriazioni da compiersi per l'esecuzione del suddetto progetto saranno applicate le disposizioni degli articoli 12 e seguenti della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Art. 3.

E' assegnato al comune di Parma il termine di anni dieci per la esecuzione dei lavori e per le occorrenti espropriazioni degli immobili.

Art. 4.

Un esemplare del progetto sarà, d'ordine Nostro, munito del visto del Nostro Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 282, *foglio* 73. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 889.

REGIO DECRETO 24 gennaio 1929, n. 272.

Titolo spettante ai periti agrari diplomati dai corsi di specializzazione delle Regie scuole agrarie medie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I periti agrari diplomati dai Corsi di specializzazione delle Regie scuole agrarie medie specializzate assumono il titolo di:

Enotecnico, se diplomati dalle Regie scuole agrarie medie specializzate per la viticoltura e l'enologia;

Elaiotecnico, se diplomati dalle Regie scuole agrarie medie specializzate per l'olivicoltura e l'oleificio;

Perito orticultore, se diplomati dalle Regie scuole agrarie medie specializzate per la frutticoltura, l'orticoltura ed il giardinaggio;

Perito zootecnico-caseario, se diplomati dalle Regie scuole agrarie medie specializzate per la zootecnica ed il caseificio.

I diplomati dalle Regie scuole agrarie medie, specializzate per l'economia montana, assumono il titolo di perito agrario specializzato per l'economia montana.

Art. 2.

Il diploma di specializzazione è rilasciato, previa apposizione della prescritta marca da bollo, dal direttore della Regia scuola agraria media specializzata, sede di esame,

ed è firmato dal presidente della Commissione esaminatrice, dal presidente del Comitato amministrativo e dal direttore della Scuola stessa.

I moduli relativi sono esclusivamente forniti dal Ministero della pubblica istruzione alla scuola, sede di esame, nel numero presumibilmente occorrente, ed il direttore di essa dovrà, entro un mese dalla chiusura della sessione di riparazione, restituire quelli non adoperati o divenuti inservibili per errori di scritturazione o per altra causa.

Un elenco dei diplomati sarà inviato al Ministero della pubblica istruzione dopo la chiusura di ciascuna sessione, unitamente ai verbali degli esami.

I diplomi non ritirati saranno conservati presso la scuola sede di esami.

Art. 3.

Possono essere rilasciati certificati del conseguito diploma di perito agrario specializzato, ma non duplicati dei diplomi. In caso di smarrimento, e purchè l'interessato ne faccia dichiarazione e domanda su carta legale, i diplomi sono sostituiti, a tutti gli effetti, da un certificato rilasciato dal direttore della scuola presso la quale il diplomato conseguì il titolo.

Art. 4.

Gli elaborati delle prove scritte e grafico-pratiche degli esami di specializzazione saranno conservati, per tutto l'anno scolastico successivo a quello in cui le prove furono sostenute, nell'archivio della scuola.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 282, foglio 87. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 890.

REGIO DECRETO 21 febbraio 1929, n. 282.

Inclusione dell'abitato di Sorianello tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Calabria;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli affetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *G* allegata alla legge 25 giugno 1906, n. 255 (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Sorianello in provincia di Catanzaro.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 282, foglio 97. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 891.

REGIO DECRETO 25 ottobre 1928, n. 3483.

Modifiche allo statuto della Regia università di Macerata.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2228, col quale venne approvato lo statuto della Regia università di Macerata;
Vedute le proposte di modificazioni al predetto statuto, avanzate dalle Autorità accademiche della Università medesima;
Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Allo statuto della Regia università di Macerata, approvato con R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2228, sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte:

Art. 3. — Si sostituisca col seguente:

« Alla Facoltà di Giurisprudenza sono annessi l'Istituto di esercitazioni giuridiche, ordinato come Seminario, a senso dell'art. 23 del regolamento generale universitario, e la Scuola di perfezionamento in Diritto agrario ed Economia agraria ».

Art. 19. — Si sostituisca col seguente:

« Le materie d'insegnamento della Facoltà di Giurisprudenza sono le seguenti:

1. Istituzioni di diritto privato;
2. Istituzioni di diritto romano;
3. Storia del diritto romano;
4. Statistica e demografia;
5. Economia politica;
6. Filosofia del diritto;
7. Diritto costituzionale;
8. Diritto ecclesiastico;
9. Storia del diritto italiano;
10. Diritto romano;
11. Diritto civile;

12. Diritto commerciale;
13. Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione;
14. Scienza delle finanze e diritto finanziario;
15. Diritto penale;
16. Procedura penale;
17. Procedura civile;
18. Diritto internazionale;
19. Diritto corporativo e diritto del lavoro;
20. Diritto privato agrario;
21. Diritto pubblico agrario;
22. Economia applicata all'agricoltura;
23. Statistica agraria;
24. Medicina legale;
25. Contabilità di Stato.

Tutti i corsi sono annuali, tranne quelli di cui ai numeri 9, 10, 11, 12, 13, 15, che sono biennali.

Gli insegnamenti di Diritto civile, Diritto amministrativo, Diritto penale, Procedura penale, Diritto commerciale, Procedura civile, Diritto ecclesiastico possono essere integrati con esercitazioni pratiche ».

Art. 23. — Si sostituisce col seguente:

« Gli studenti non possono essere ammessi all'esame di laurea, ove non abbiano prima superato gli esami di profitto nelle materie costituenti il loro ordine di studi. Inoltre non potranno sostenere l'esame di Diritto romano, se non abbiano già superato quello di Istituzioni di diritto romano; nè potranno sostenere gli esami di Diritto civile, Diritto commerciale, Procedura civile, Diritto privato agrario, Diritto pubblico agrario se non abbiano prima superato l'esame di Istituzioni di diritto privato; nè gli esami di Diritto penale, Procedura penale, Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione, Procedura civile, Diritto ecclesiastico, Diritto internazionale, Filosofia del diritto, Diritto corporativo e diritto del lavoro, se non abbiano superato gli esami di Istituzioni di diritto privato e di Diritto costituzionale; nè gli esami di Scienza delle finanze e diritto finanziario, di Economia applicata all'agricoltura e di Statistica agraria, prima di aver superato gli esami di Economia politica e di Statistica e demografia.

Per gli studenti provenienti da altre Università il Consiglio della Facoltà stabilirà di volta in volta i limiti di applicazione delle disposizioni del presente articolo ».

Art. 34. — Di seguito a questo articolo si aggiungano le seguenti disposizioni:

TITOLO V.

Scuola di perfezionamento in Diritto agrario ed Economia agraria.

Art. 35.

La Scuola conferisce diplomi di perfezionamento in Diritto agrario e in Economia e statistica agraria.

Il corso ha la durata di due anni.

Art. 36.

Le materie per il conseguimento del diploma di perfezionamento in Diritto agrario sono le seguenti:

1. Istituzioni di diritto privato;
2. Scienza delle finanze e diritto finanziario;
3. Diritto corporativo e diritto del lavoro;
4. Diritto privato agrario;
5. Diritto pubblico agrario;
6. Economia applicata all'agricoltura.

Le materie per il conseguimento del diploma di perfezionamento in Economia e statistica agraria sono le seguenti:

1. Statistica e demografia;
2. Economia politica;
3. Scienza delle finanze e diritto finanziario;
4. Diritto corporativo e diritto del lavoro;
5. Economia applicata all'agricoltura;
6. Statistica agraria;
7. Diritto pubblico agrario.

E' inoltre necessaria la frequenza ad almeno tre corsi di esercitazioni nelle materie che saranno stabilite annualmente dal Consiglio della Facoltà.

Art. 37.

Alla Scuola sonō ammessi i laureati in giurisprudenza. Possono essere ammessi i laureati di altre Facoltà o Scuole, purchè forniti del diploma di maturità classica.

I laureati, che abbiano superato l'esame in almeno tre delle materie di cui all'articolo precedente, possono essere ammessi direttamente al secondo anno, su parere della Facoltà.

Art. 38.

Il direttore della Scuola è scelto dalla Facoltà tra i professori di ruolo che coprono la cattedra di una delle materie di insegnamento nella Scuola.

Il Consiglio della Scuola si compone di tutti i professori che vi tengono gli insegnamenti prescritti, ed è presieduto dal direttore.

Art. 39.

Gli insegnamenti di Diritto privato agrario, di Diritto pubblico agrario, di Economia applicata all'agricoltura e di Statistica agraria, per gli iscritti alla Scuola sono tenuti separatamente dai corsi della Facoltà di giurisprudenza.

Art. 40.

Per gli esami di profitto si osservano le disposizioni degli articoli 25 e 26 del presente statuto.

L'esame di diploma verrà sostenuto davanti ad una Commissione di sette membri composta e nominata a norma dell'art. 27.

Esso consiste:

a) in un esame unico di cultura su tutte le materie della Scuola;

b) in una dissertazione scritta e nella discussione di essa, su una delle materie insegnate nella Scuola.

Per la dissertazione si osservano le disposizioni dell'articolo 24.

Art. 41.

Gli iscritti alla Scuola debbono pagare le seguenti tasse e sopratasse:

Tassa di immatricolazione L. 100;
Tassa annuale di iscrizione L. 250;
Sopratassa annuale per esami di profitto L. 150;
Sopratassa per esame di diploma L. 50;
Tassa di diploma L. 300.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 ottobre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 282, foglio 85. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 892.

REGIO DECRETO 4 febbraio 1929, n. **164**.

Approvazione dello statuto della Reale Accademia d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 87, convertito nella legge 25 marzo 1926, n. 496, concernente la istituzione della Reale Accademia d'Italia;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'annesso statuto della Reale Accademia d'Italia, firmato, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e dal Ministro per la pubblica istruzione, proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, foglio 157. — FERZI.

Statuto per la Reale Accademia d'Italia.

CAPO I.

Costituzione e scopi dell'Accademia.

Art. 1.

La Reale Accademia d'Italia, istituita con R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 87, convertito nella legge 25 marzo 1926, n. 496, provvede principalmente, in armonia con le finalità ad essa assegnate dalla legge:

a) allo studio ed alla discussione dei più importanti problemi concernenti le scienze, le lettere e le arti;

b) alla pubblicazione, nei propri atti, delle memorie e comunicazioni fatte dagli accademici;

c) alla pubblicazione, integrale od in riassunto, di memorie, comunicazioni e note inviate da estranei all'Accademia, e ritenute meritevoli di essere pubblicate a cura dell'Accademia stessa;

d) a promuovere e dirigere l'esplorazione e la descrizione dei più importanti fondi di manoscritti e di stampati esistenti nelle biblioteche e negli archivi italiani; e nelle biblioteche ed archivi stranieri in quanto interessino la storia del pensiero e della civiltà italiana;

e) alla erogazione dei premi di incoraggiamento di cui all'art. 35 della legge 7 novembre 1925, n. 1950, sul diritto di autore;

f) al conferimento di borse di perfezionamento all'interno ed all'estero;

g) alla istituzione ed alla amministrazione di fondazioni per il conferimento di premi a lavori scientifici, letterari ed artistici;

h) ad aiutare con sussidi, ed, eventualmente, con pensioni temporanee e vitalizie, letterati, scienziati, artisti di benemerenze universalmente riconosciute, e le loro famiglie, le quali non godano di altri assegni sul bilancio dello Stato.

Le pensioni temporanee e vitalizie di cui alla lettera *h*) del presente articolo dovranno essere deliberate dall'Accademia riunita in assemblea generale a scrutinio segreto ed a maggioranza di due terzi dei voti ed approvate dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.

L'Accademia può, anche, curare pubblicazioni speciali e straordinarie.

A richiesta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, l'Accademia dà parere al Governo sui più importanti problemi relativi alle scienze, alle lettere ed alle arti.

Art. 2.

L'Accademia è suddivisa in quattro classi: scienze morali e storiche; scienze fisiche, matematiche e naturali; lettere; arti.

Ogni classe si compone di 15 accademici.

CAPO II.

Cariche accademiche.

Art. 3.

L'Accademia ha un presidente, quattro vice-presidenti, un segretario ed un amministratore, nominati tra gli accademici.

Il presidente, i vice-presidenti, il segretario e l'amministratore costituiscono il Consiglio accademico.

I vice-presidenti sono scelti uno per ciascuna classe e presiedono la classe alla quale appartengono.

Per ogni classe è, inoltre, nominato, tra gli accademici della rispettiva classe, un segretario.

Il presidente, i vice-presidenti, il segretario dell'Accademia e l'amministratore, nonchè i segretari delle classi, durano in carica cinque anni, e possono essere confermati.

Chi assume la carica nel corso del quinquennio la conserva per il rimanente periodo per il quale l'avrebbe tenuta il titolare della carica stessa, al quale è succeduto.

Art. 4.

Il presidente ha la rappresentanza dell'Accademia. Egli convoca e presiede le sedute dell'Accademia in adunanza

generale, e le riunioni del Consiglio accademico. Egli stabilisce l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio accademico; firma i verbali delle adunanze che presiede; cura la esecuzione delle deliberazioni dell'Accademia e del Consiglio accademico.

Il presidente può, anche, convocare singole classi e, quando interviene alle adunanze di esse, ne assume la presidenza.

In caso di assenza od impedimento del presidente, ne esercita le funzioni il vice-presidente più anziano di nomina a tale carica; a parità di anzianità, il più anziano di nomina ad accademico, ed, a parità anche di quest'ultima anzianità, il maggiore di età.

Art. 5.

I vice-presidenti convocano e presiedono le rispettive classi, stabiliscono l'ordine del giorno delle sedute, ne firmano i relativi verbali, e curano la esecuzione delle deliberazioni della classe.

In caso di assenza od impedimento del vice-presidente, ne esercita le funzioni l'accademico più anziano della classe ed a parità di anzianità il maggiore di età.

Art. 6.

Il segretario dell'Accademia funge da segretario nelle riunioni dell'Accademia, in adunanza generale, e del Consiglio accademico, tiene i verbali delle relative sedute e li firma insieme con il presidente, esercita le altre attribuzioni, eventualmente, delegategli dal presidente, e dirige l'ufficio di segreteria.

In caso di assenza od impedimento del segretario dell'Accademia, ne esercita le funzioni il segretario di classe più anziano di nomina a tale carica; a parità di anzianità il più anziano di nomina ad accademico; ed a parità anche di quest'ultima anzianità il maggiore di età.

Art. 7.

L'amministratore provvede all'amministrazione dell'Accademia, in conformità delle deliberazioni del Consiglio accademico; egli prepara il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, cura la riscossione delle entrate, firma i mandati e gli ordini di pagamenti che, in quanto impegnino l'Accademia, sono firmati anche dal presidente.

Art. 8.

I segretari delle classi fungono da segretari nelle riunioni della rispettiva classe, tengono i verbali delle relative sedute e li firmano insieme con il vice-presidente, esercitano le attribuzioni, eventualmente, loro delegate dai rispettivi vice-presidenti, e dirigono gli uffici di segreteria delle classi.

In caso di assenza od impedimento del segretario ne esercita le funzioni l'accademico della classe più anziano di nomina, ed a parità di anzianità il maggiore di età.

Art. 9.

La nomina a tutte le cariche accademiche è fatta, previa designazione dell'Accademia, con decreto Reale su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio dei Ministri.

Le designazioni per le nomine alle cariche accademiche sono fatte a norma dei seguenti articoli 10 e 11 con la presentazione di tre nomi per ciascuna carica da conferire. La nomina deve avvenire fra le persone designate.

Art. 10.

Le designazioni per la nomina del presidente, del segretario e dell'amministratore sono fatte dall'Accademia, in adunanza generale, in seduta segreta, e con distinte votazioni a scrutinio segreto.

Ciascun accademico vota per un nome solo e si intendono designati per ogni carica i tre accademici che hanno ottenuto a primo scrutinio il maggior numero di voti; tale numero deve essere almeno eguale al quarto dei votanti.

Se non vi siano per ogni carica tre candidati che abbiano ottenuto questo numero di voti, si procede al ballottaggio per il completamento della terna. Nelle votazioni di ballottaggio i voti devono essere dati agli accademici, in numero doppio delle designazioni da farsi, i quali nel primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 11.

Le designazioni per la nomina dei vice-presidenti e dei segretari delle classi sono fatte dall'Accademia, in adunanza generale, con le norme prescritte dal precedente articolo per le designazioni del presidente, del segretario e dell'amministratore dell'Accademia.

I voti, però, non possono essere dati che agli accademici proposti da ciascuna classe, per i rispettivi presidente e segretario.

Ciascuna classe formula le proposte, di cui al comma precedente, in seduta segreta e con votazione a scrutinio segreto. Ogni accademico vota per un nome solo e si comprendono, nella proposta, gli accademici in numero non minore di tre e non maggiore di cinque, che hanno riportato, a primo scrutinio, il maggior numero di voti, purchè tale numero raggiunga il quinto dei votanti. Se non vi siano tre candidati che abbiano ottenuto questo numero di voti, si procede al ballottaggio per il completamento della terna, con le norme prescritte dall'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

CAPO III.

Elezione degli accademici.

Art. 12.

Allorchè si rende vacante un seggio di accademico, la classe, nella quale si è verificata la vacanza, procede, in seduta segreta, all'esame dei titoli dei candidati proposti dagli accademici della classe.

Si procede, quindi, a votazione, a scrutinio segreto, distintamente per ciascun candidato, e si forma una graduatoria dei proposti che hanno riportato nella votazione la maggioranza assoluta dei votanti.

La proposta definitiva della classe comprende i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Essi non possono essere meno di tre nè più di cinque.

Art. 13.

La proposta della classe viene sottoposta all'Accademia in adunanza generale, ed in seduta segreta. In detta adunanza, un accademico, designato dalla classe proponente tra i suoi membri, che hanno partecipato alla seduta in cui le proposte sono state formulate, riferisce sui titoli e sulle benemerenze di ciascun proposto.

Udite le relazioni, si procede alla votazione a scrutinio segreto. Ciascun accademico può scrivere sulla propria scheda tre nomi tra quelli proposti dalla classe.

Si considerano designati i tre che hanno ottenuto il maggior numero dei voti, purchè esso non sia inferiore alla maggioranza assoluta dei votanti.

Se non vi siano tre candidati che abbiano ottenuto tale maggioranza, ed i proposti della classe sono più di tre, si procede ad una votazione di ballottaggio per il completamento della terna. Nella votazione di ballottaggio, ogni accademico vota per tanti nomi quante sono le designazioni da fare, a complemento della terna, ed i voti non possono darsi che a coloro, in numero doppio delle designazioni da farsi, i quali nel primo scrutinio abbiano ottenuto il maggior numero di suffragi.

Ove i candidati proposti dalla classe siano tre, ed a primo scrutinio non abbiano ottenuto tutti e tre la prescritta maggioranza per essere considerati designati, ovvero nella votazione di ballottaggio, di cui al precedente comma, non si sia riusciti a formare la terna, ogni accademico ha facoltà di proporre un candidato, illustrandone i titoli e le benemerenze. Si procede, quindi, alla votazione con le norme stabilite nei commi precedenti, limitatamente ai candidati necessari per completare la terna.

Art. 14.

Per la validità delle adunanze dell'Accademia e delle classi nelle quali si deve procedere alla formulazione delle proposte ed alle designazioni di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 è necessaria la presenza di due terzi degli accademici in carica.

Art. 15.

Le designazioni dell'Accademia sia per le cariche accademiche, sia per la nomina ai posti vacanti, sono mantenute rigorosamente segrete. Il verbale della seduta in cui si è proceduto alle designazioni, nonchè il relazioni sui titoli e le benemerenze dei designati, di cui all'art. 13 del presente statuto, firmati il primo dal presidente e dal segretario, e le seconde da essi e dai relatori, sono inviati direttamente al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.

CAPO IV.

Adunanze.

Art. 16.

L'Accademia si riunisce in adunanza generale, o per classi.

L'ordine del giorno delle sedute dell'Accademia in adunanza generale è stabilito dal Consiglio accademico.

Tutte le deliberazioni, escluse quelle di competenza del Consiglio accademico a norma dell'art. 18 del presente statuto, sono adottate in adunanza generale.

Le singole classi esaminano e discutono gli argomenti concernenti la materia che dà titolo alla classe, e predispongono le proposte da sottoporre all'Accademia in adunanza generale.

Art. 17.

In ciascun anno l'Accademia tiene in adunanza generale alcune sedute pubbliche, nelle quali:

a) sono solennemente ricevuti gli accademici di nuova nomina;

b) sono lette integralmente od in riassunto le più importanti memorie compilate dagli accademici durante l'anno;

c) sono lette comunicazioni sulle opere pervenute all'Accademia da estranei, e ritenute meritevoli di segnalazione da parte dell'Accademia stessa;

d) sono annunziati, con brevi note motivate, i contributi, premi, borse di studio, pensioni concesse dall'Accademia, nonchè l'esito di concorsi banditi dall'Accademia stessa.

Nell'ultima seduta pubblica dell'annata il presidente fa la esposizione generale sintetica dell'attività spiegata, durante l'anno, dall'Accademia.

CAPO V.

Amministrazione dell'Accademia.

Art. 18.

Il Consiglio accademico provvede all'amministrazione dell'Accademia; delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, preparati dall'amministratore, da sottoporre alla approvazione dell'Accademia, nonchè sulle variazioni al bilancio che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio finanziario; delibera l'investimento delle somme disponibili, l'accettazione di lasciti e doni, le azioni da promuovere o da sostenere in giudizio.

Art. 19.

L'esercizio finanziario comincia col primo luglio di ciascun anno e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Il bilancio annuale ed il conto consuntivo predisposti dall'amministratore, deliberati dal Consiglio accademico, ed approvati dall'Accademia, nonchè le variazioni di bilancio disposte dal Consiglio accademico e ratificate dall'Accademia, sono sottoposti al visto del Ministro per la pubblica istruzione.

CAPO VI.

Disposizioni speciali e transitorie.

Art. 20.

Nella prima costituzione dell'Accademia la nomina a tutte le cariche accademiche è fatta con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 21.

L'assegnazione alle singole classi dei primi trenta accademici da nominarsi, a termini del primo comma dell'art. 8 del R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 87, è fatta con il decreto di nomina degli accademici.

Tale assegnazione sarà fatta in modo che due classi risultino formate di 8 accademici e due di 7.

Il ricevimento in adunanza pubblica (art. 17, lettera *a*) degli accademici non ha luogo per i primi 60 nominati.

Art. 22.

La procedura prescritta dal presente statuto per la designazione dei candidati ai posti che si renderanno vacanti è osservata anche per le nomine dei trenta accademici di cui al secondo comma dell'art. 8 del R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 87.

I posti da conferirsi in ciascun anno, a norma di detto comma, saranno suddivisi, dal presidente dell'Accademia, tra le singole classi, in modo da perequare, per quanto possibile, il numero degli accademici assegnati a ciascuna classe.

Le designazioni devono essere fatte per classe e contenere complessivamente per ciascuna classe un numero di designati corrispondente a tre per ogni seggio da conferire.

Art. 23.

Un regolamento stabilirà le norme:

a) per l'attuazione del presente statuto;

b) per la formazione del bilancio e del conto consuntivo;

c) per la costituzione, organizzazione e funzionamento degli uffici di segreteria.

Il primo regolamento sarà approvato con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, sentito il Ministro per la pubblica istruzione, su proposta del presidente dell'Accademia.

Successivamente le modificazioni al presente statuto ed al regolamento dovranno essere deliberate dall'Accademia in adunanza generale, ed approvate rispettivamente le prime con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per la pubblica istruzione, e le seconde con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, sentito il Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 24.

La biblioteca dell'Accademia sarà comune con quella dell'Accademia dei Lincei. I presidenti delle due Accademie stabiliranno d'accordo le norme per l'amministrazione comune e per l'uso della biblioteca.

Art. 25.

Nella prima costituzione degli uffici la nomina degli impiegati sarà fatta dal presidente dell'Accademia, con l'approvazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

Il Ministro per la pubblica istruzione:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 893.

REGIO DECRETO 18 febbraio 1929, n. 250.

Erezione in ente morale del Collegio di « San Giuseppe da Leonessa » per le Missioni estere, in Reggio Emilia.

N. 250. R. decreto 18 febbraio 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, il Collegio di « San Giuseppe da Leonessa » per le Missioni estere, con sede in Reggio Emilia, viene eretto in ente morale e n'è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 894.

REGIO DECRETO 11 febbraio 1929, n. 259.

Erezione in ente morale del « Ricovero di mendicità e per cronici » di Zibello e raggruppamento di altre Opere pie del Comune stesso.

N. 259. R. decreto 11 febbraio 1929, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il « Ricovero di mendicità e per cronici » di Zibello viene eretto in ente morale ed è raggruppato con l'Ospedale civile « Dagnini » del Comune medesimo, previo il distacco dalla Congregazione di carità e dall'Ospedaletto « Amor di Dio » delle due Opere pie « Lorenzo Maria Ferri » ed « Efrem Menapace » le quali vengono fuse col predetto Ricovero, e previo altresì il distacco dalla Congregazione stessa, dall'Ospedaletto « Amor di Dio » e dall'Ospedale civile « Dagnini » di vari lasciti e fondi di beneficenza, che vengono pure destinati alla costituzione del patrimonio del suddetto Ricovero.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1929 - Anno VII

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1929.

Norme per l'assegnazione degli appartamenti e per la determinazione delle pigioni delle case economiche per il personale dell'Amministrazione postale e telegrafica.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2243, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2427, sull'acquisto e la costruzione di case economiche per i funzionari e gli agenti dell'Amministrazione postale e telegrafica;

Riconosciuta la necessità di emanare le norme di cui all'art. 4 del predetto decreto, per l'assegnazione degli appartamenti, per la determinazione delle pigioni e per quanto altro occorra all'attuazione del predetto Regio decreto-legge;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decretano:

Art. 1.

Il Ministro per le comunicazioni sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi stabilisce le località dove debbono costruirsi o acquistarsi le case economiche per il personale e la somma da erogarsi in ciascuna località, quale risulta dai singoli progetti tecnici compilati dai competenti uffici della Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Le Direzioni provinciali, almeno due mesi prima che i fabbricati siano ultimati ed abitabili, invitano il personale che aspira all'assegnazione dell'alloggio a presentare la relativa domanda, opportunamente documentata.

Le Direzioni stesse procedono alla formazione di una graduatoria in base alle condizioni economiche degli aspiranti.

Queste saranno espresse da una cifra risultante dal quoziente fra il complesso dei proventi dell'aspirante ed il numero delle persone di famiglia seco lui conviventi, considerando come mezza persona i ragazzi di età inferiore ai sette anni.

A parità delle predette condizioni sarà data la preferenza all'aspirante che abbia grado gerarchico più alto e maggiore anzianità di servizio.

Art. 3.

Agli effetti della prima assegnazione è ammessa la convivenza delle persone non a carico, soltanto quando si tratti di suoceri e di parenti entro il secondo grado.

Le domestiche non sono considerate fra le persone componenti la famiglia.

Ai proventi degli aspiranti sono da aggiungersi quelli che le persone di famiglia ritraessero dall'esercizio di arti, mestieri, professioni o da qualsiasi altro titolo.

Art. 4.

Presso l'Amministrazione centrale è costituita una Commissione presieduta dal Sottosegretario di Stato per le poste ed i telegrafi e composta del direttore generale e di due capi servizio nominati con decreto Ministeriale.

La Commissione procede alla assegnazione degli alloggi in base alle domande pervenute, considerando come titoli di preferenza oltrechè le condizioni economiche già espresse nella graduatoria formata dalle Direzioni provinciali, anche il trasferimento per motivi di servizio nella sede in cui sorgono i fabbricati; l'essere privi di alloggio in locazione diretta, e tutti quegli altri eventuali casi di eccezionale urgenza e improrogabilità che la Commissione stessa credesse necessario accogliere.

Le mansioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario di grado non inferiore al 9°, appartenente alla Divisione locali ed economato.

Art. 5.

Gli assegnatari degli appartamenti dovranno stipulare contratti di locazione, secondo norme e schemi che verranno fissati dalla Direzione generale.

I contratti avranno la durata di uno a tre anni.

In caso di trasloco il contratto si intende rescisso alla scadenza del mese entro il quale deve effettuarsi il trasferimento, con facoltà però per la famiglia dell'assegnatario di continuare nell'affitto per un ulteriore periodo massimo di due mesi. La rescissione potrà anche essere pronunziata dall'Amministrazione per gravi motivi.

Art. 6.

Alla scadenza del contratto i locatari potranno ottenere una nuova locazione, sempre che si trovino nelle condizioni volute dalla legge per usufruire degli alloggi, e non abbiano dato luogo a reclami e proteste di cui la Direzione provinciale abbia riconosciuta la fondatezza.

Art. 7.

Contro i locatari che a sensi delle disposizioni della legge 18 dicembre 1927, n. 2427, e del presente regolamento dovessero lasciare liberi gli appartamenti e che continuassero nell'abusivo godimento dell'alloggio, si procederà allo sfratto a termini di legge.

Durante il periodo dell'occupazione abusiva il canone di affitto verrà aumentato del 20 per cento.

Art. 8.

L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi in base agli elementi forniti dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato circa il costo di costruzione stabilirà il reddito totale che dovrà ricavarsi da ciascun fabbricato tenuto conto che l'interesse del capitale impiegato aumentato di una quota percentuale del capitale stesso a titolo di spese generali di amministrazione, manutenzione, illuminazione, fornitura di acqua, non dovrà essere inferiore al 4.50 per cento, e tenendo conto in aumento, ove occorra, delle imposte e delle sovraimposte fondiarie.

Il reddito complessivo di ciascun fabbricato sarà poi suddiviso per i vari alloggi in ragione dei vani utili di ciascuno appartamento, dell'ampiezza dei vani stessi, della loro esposizione, del piano a cui l'appartamento si trova e di tutte le altre caratteristiche dei singoli alloggi.

Nel numero dei vani utili, la cucina, il cesso e il corridoio saranno computati per un solo vano.

I canoni di affitto così stabiliti sono soggetti a revisione almeno ogni triennio.

Art. 9.

I canoni di affitto sono percepiti dall'Amministrazione mediante ritenute mensili sugli stipendi e gli assegni dei locatari.

Per le frazioni di mese le ritenute sono ragguagliate a tanti trentesimi dell'ammontare del canone mensile per quanti sono i giorni dell'occupazione dell'alloggio durante il mese.

Art. 10.

La Direzione generale delle poste e dei telegrafi è autorizzata ad emanare norme per disciplinare l'uso degli alloggi da parte degli inquilini, per i portieri e il servizio di portineria e in generale per l'applicazione di tutte le disposizioni contenute nel presente decreto.

Roma, addì 25 gennaio 1929 - Anno VII

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(673)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1928.

Attivazione del nuovo catasto per i Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Acireale, in provincia di Catania.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;

Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione delle relative volture catastali;

Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per distretto di agenzia, ed anche per Comune;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei Comuni del distretto di Acireale (Catania);

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 1° marzo 1929-VII, pei Comuni del-

l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Acireale (provincia di Catania) e da tale data cesserà per il detto Ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

Il Ministro: MOSCONI.

(666)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1929.

Attivazione del nuovo catasto per i Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Acerenza, in provincia di Potenza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;

Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione delle relative volture catastali;

Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 28 ottobre 1919, numero 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per distretto di agenzia, ed anche per Comune;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei Comuni del distretto delle imposte di Acerenza (Potenza);

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 1° marzo 1929-VII, pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Acerenza (Potenza) e da tale data cesserà per il detto Ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII

Il Ministro: MOSCONI.

(667)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1929.

Attivazione del nuovo catasto per i Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Petralia Sottana, in provincia di Palermo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;

Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione delle relative volture catastali;

Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per distretto di agenzia, ed anche per Comune;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei Comuni del distretto delle imposte di Petralia Sottana (Palermo);

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 1° marzo 1929-VII, pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Petralia Sottana (Palermo) e da tale data cesserà per il detto Ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 gennaio 1929 - Anno VII

Il Ministro: MOSCONI.

(668)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 62.

Media dei cambi e delle rendite

del 14 marzo 1929 - Anno VII

Francia	74.59	Belgrado	33.62
Svizzera	367.13	Budapest (Pengo)	3.325
Londra	92.631	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.65	Norvegia	5.09
Spagna	286.67	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.652	Svezia	5.105
Berlino (Marco oro)	4.531	Polonia (Sloty)	214.25
Vienna (Schillinge)	2.687	Danimarca	5.09
Praga	56.60		
Romania	11.38	Rendita 3.50 %	70.55
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	66 —
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	44.65
New York	19.09	Consolidato 5 %	81.825
Dollaro Canadese	18.95	Obbligazioni Venezie 3.50 %	75.075
Oro	368.35		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Avviso di smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli art. 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 203 — Numero del certificato provvisorio: 3 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 13 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ascoli Piceno — Intestazione: Esattore comunale di Monterubbiano (Ascoli Piceno) — Capitale: L. 400.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 232 — Numero del certificato provvisorio: 1287 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 12 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Lucca — Intestazione: Innocenti Angiolo di Agostino, domic. a Pescia (Lucca) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 241 — Numero del certificato provvisorio: 25700 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Brescia — Intestazione: Ferretti Giuseppe Renzo fu Battista, domic. ad Iseo (Brescia) — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 243 — Numero del certificato provvisorio: 21089 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Lucca — Intestazione: Ditta fratelli Cipriani di Ruosina (Lucca) — Capitale: L. 3400.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 252 — Numero del certificato provvisorio: 22718 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pisa — Intestazione: Torrini Oreste di Antonio, domic. a Chianni (Pisa) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 258 — Numero del certificato provvisorio: 1631 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 4 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Brindisi — Intestazione: Unione cooperativa lavoratori di Mesagne (Brindisi) — Capitale: L. 2000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 259 — Numero del certificato provvisorio: 11155 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Benevento — Intestazione: De Cicco Domenicantonio fu Giovanni, domic. in Calduni (Benevento) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 262 — Numero del certificato provvisorio: 1737 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 16 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Bergamo — Intestazione: Ufficio collocamento « Albergo Mensa di proprietari e lavoratori » — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 263 — Numero del certificato provvisorio: 5190 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 28 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Milano — Intestazione: Oldani Annunciata di Annunciata maritata Bignami, domic. a S. Angelo Lodigiano (Milano) — Capitale: L. 800.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 265 — Numero del certificato provvisorio: 1382 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 14 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Terni — Intestazione: Bruscolotti Ilario fu Giuseppe, domic. a Quadrelli di Montecastrilli (Terni) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 267 — Numero del certificato provvisorio: 4083 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Firenze — Intestazione: Zingoni Dino di Giuseppe, domic. a Firenze — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 268 — Numero del certificato provvisorio: 45962 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 27 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Firenze — Intestazione: Bandinelli Leone da Ginestra — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 270 — Numero del certificato provvisorio: 90033 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 26 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Aquila — Intestazione: Tersigni Emilia fu Loreto, domic. a Balzorano (Aquila) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 271 — Numero del certificato provvisorio: 2762 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 9 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Padova — Intestazione: Panelli Annunziata fu Andrea, domic. a Padova — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 275 — Numero del certificato provvisorio: 2067 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 5 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Siracusa — Intestazione: Barresi Lucia fu Luigi, domic. a Rosano — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 278 — Numero del certificato provvisorio: 12896 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Roma — Intestazione: Sacchetta Giovanni fu Domenico — Capitale: L. 2000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 279 — Numero del certificato provvisorio: 1755 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Modena — Intestazione: Luppi Egidio fu Paolo, domic. a Modena — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 280 — Numero del certificato provvisorio: 52388 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Napoli — Intestazione: Maione Gennaro fu Francesco, domic. a Chiaiano Uniti — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 282 — Numero del certificato provvisorio: 93581 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 29 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Aosta — Intestazione: Cassa del Vicariato della Parrocchia di Rhêmes-St. Georges — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 283 — Numero del certificato provvisorio: 29588 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Mantova — Intestazione: Tosoni Angelo — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 284 — Numero del certificato provvisorio: 912 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 aprile 1927 — Ufficio di emissione: Somalia Italiana — Intestazione: Omar Bakar, domic. a Barava (Somalia Italiana) — Capitale: L. 400.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 28 febbraio 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(633)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Perdita di certificati.

3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	260370	Calabrese Francesco fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Veronica Laura fu Vito, vedova Calabrese, domic. a Bari . . . . L.	255 —
3.50 %	638990 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Traina Vincenzo fu Michele, minore sotto la patria potestà della madre Monteverde Teresa vedova di Traina Michele, domic. a Palermo . . . . L.	73.50
		per l'usufrutto: congiuntamente a Traina Teresa fu Pietro vedova di Mammana Giosuè e Zummo Pietro fu Francesco, domicil. a Palermo.	
»	789431	Moris Giuseppa fu Angelo, vedova di Boella Giuseppe, domicil. a Torino . . . . L.	210 —
»	789432	Intestata come la precedente . . . . L.	105 —
Cons. 5 %	28282	Fera Giovanni fu Pietro, domicil. in New York . . . . L.	250 —
»	431106	Tognaccini Giustina e Cesarina fu Costantino, minori sotto la patria potestà della madre Casini Maddalena vedova Tognaccini, domicil. a Greve (Firenze) . . . . L.	15 —
»	205213	Melis Giuseppe fu Efisio, domicil. a Roma, vincolata . . . L.	1,050 —
3.50 %	125373	Cappella campestre Santa Cristina in Cantoira Sopra Viù (Torino) . . . . L.	7 —
»	202231	Santuario di Santa Cristina (Torino) . . . . L.	7 —
»	764070	Parrocchia di Santa Maria Assunta in Rocca di Fondi in Antrodoco (Aquila) . . . . L.	35 —
»	47270	Monte dei Preti del Purgatorio in Grumo rappresentato dalla Commissione di beneficenza . . . . L.	17.50
»	47272	Monte delle Sorelle del SS.mo Rosario del comune di Grumo, rappresentato dal parroco pro tempore . . . . L.	10.50
»	47273	Monte del Purgatorio sotto il titolo della Addolorata nel comune di Grumo, rappresentato dalla Commissione di beneficenza . L.	10.50
»	47274	Mastranza del SS. Sacramento del comune di Grumo, rappresentato dalla Commissione di beneficenza . . . . L.	3.50
»	49648	Monte del SS. Sacramento di Grumo rappresentato dal suo legittimo amministratore pro tempore . . . . L.	3.50
»	52926	Monte del SS. Sacramento di Grumo rappresentato dal suo legittimo amministratore pro tempore . . . . L.	3.50
»	5[illegible]903	Mastranza del SS. Sacramento del comune di Grumo rappresentata dalla Commissione di beneficenza . . . . L.	3.50
»	53952	Congrega del SS. sotto il titolo del Monte dei Maritaggi eretta nel comune di Grumo, ecc. . . . . L.	7 —
»	94175	Cappella del SS. Sacramento del comune di Grumo Nevano (Napoli) rappresentato dal superiore pro tempore . . . . . . L.	10.50

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	199468	Congrega del SS. Sacramento in Grumo Nevano (Napoli) . . L.	17.50
»	199469	Intestata come la precedente . . . . L.	10.50
»	345554	Maestranza del SS. Sacramento di Grumo Nevano (Napoli) . L.	17.50
»	356306	Monte dei Preti e del Purgatorio di Grumo Nevano (Napoli) . L.	10.50
»	373462	Intestata come la precedente . . . . L.	49 —
»	5868	Chiesa Arcipretale di Sant'Ansano della Pieve del Pino, diocesi di Bologna, rappresentata dal suo arciprete . . . . L.	14 —
Cons. 5 %	105322	Miranda Filidea fu Carmine, moglie di Troise Federico, domicil. in Arpaise (Benevento) . . . . L.	75 —
»	289961	De Grandis Norma fu Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre Lombardi Domenica vedova di De Grandis Antonio, domicil. a Chiaravalle . . . . L.	60 —
3.50 %	61636	Madrice Chiesa del comune del SS.mo Salvatore rappresentata dall'arciprete amministratore del tempo . . . . . . L.	94.50
»	234076	Chiesa Madrice del comune di S. Salvatore di Fitalia (Messina) L.	3.50
Cons. 5 %	258642	Pisciotta Antonino fu Calogero, domicil. a San Salvatore di Fitalia (Messina), vincolata . . . . L.	750 —
3.50 %	479222	Vigiano-Tinetti Ifgenia, figlia adottiva di Tinetti Maria Teresa fu Domenico, vedova di Noaro Antonio Orazio, moglie di Capra Carlo di Enrico, domicil. a Bergamo, vincolata . . . L.	1,288 —
»	817012	Capra Olga ed Enrico fu Carlo, minori sotto la patria potestà della madre Vigiano-Tinetti Ifgenia, vedova di Capra Carlo, domicil. in Torino, in parti uguali . . . . L.	80.50
»	290258 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Giangrandi Camillo fu Colombo . . . . L. per la proprietà: Giangrandi ing. Prospero fu Giacomo, domicil. a Genova.	1,470 —
Cons. 5 %	161492	Lufrano Giuseppe di Lorenzo, domicil. a Terranova di Pollino (Potenza) . . . . L.	100 —
3.50 %	115450	Chiesa parrocchiale di Frassanetto in Forni Avoltri (Udine) . L.	10.50
»	115451	Chiesa di San Giovanni Battista di Frassanetto e San Gottardo di Sigiletto in Forni Avoltri (Udine) . . . . L.	10.50
»	296695	Chiesa parrocchiale di Frassanetto in Forni Avoltri (Udine) . L.	3.50
»	296696	Chiesa di San Giovanni Battista di Frassanetto e San Gottardo di Sigiletto in Forni Avoltri (Udine) . . . . L.	3.50
Cons. 5 %	297661	Parrocchia del SS. Salvatore in Farnese (Roma) . . . . . L.	505 —
3.50 %	14598	Cappella sotto l'invocazione della V. S. della Visitazione eretta nella Borgata di Candiela, comune di Chiaralamberto (Torino) L.	7 —
»	12537	Cappella campestre di San Matteo in Cantoira sopra Viù (Torino) L.	3.50
»	756945	Cappella di San Matteo, frazione Casa Bergiotto di Cantoira (Torino) . . . . L.	7 —

Roma, 31 ottobre 1928 - Anno VII

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(42)

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(2ª *pubbblicazione*).

Concorso ad un posto di assistente alla cattedra di patologia e clinica chirurgica presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Messina.

A norma dei Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395; 30 novembre 1924, n. 2172; 16 agosto 1926, n. 1387; 27 ottobre 1927, n. 2135, e 22 dicembre 1927, n. 2678;

Visto il benestare del Ministero delle finanze, si dichiara aperto il concorso per esami ad un posto di assistente alla cattedra di patologia e clinica chirurgica presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Messina (grado 11°, gruppo *A*) con uno stipendio iniziale di L. 7000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1700.

La nomina vale per un anno scolastico ed è tacitamente confermata di anno in anno salvo contraria disposizione.

Possono partecipare al concorso i laureati in medicina veterinaria purchè non parenti ed affini del titolare della cattedra, fino al quarto grado.

Per prendere parte al concorso deve essere presentata domanda in carta da bollo da due lire, entro 30 giorni dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, al Regio commissario del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Messina.

Alla domanda devono essere uniti i seguenti documenti:

1° certificato di nascita dal quale risulti età non superiore ai 35 anni;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato di buona condotta civile, morale e politica;

4° certificato penale;

5° certificato di adempiuto obbligo di leva;

6° certificato medico di sana costituzione;

7° certificato di laurea in medicina veterinaria;

8° quietanza di pagamento della tassa di concorso in L. 50 pagata ad un ufficio di registro;

9° tutti gli altri titoli che il concorrente creda utile presentare;

10° dichiarazione in carta libera da cui risulti che il concorrente non si trovi nelle condizioni di parentela suindicata incompatibile con la nomina.

Per coloro i quali abbiano prestato servizio militare durante la guerra, il limite di età è elevato di 5 anni.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 6, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della domanda; non è necessaria la presentazione di essi da parte di chi ricopra posti di ruolo alla dipendenza dello Stato. In tal caso però occorre che il candidato comprovi la sua qualifica d'impiegato dello Stato con una dichiarazione dell'autorità da cui direttamente dipende.

L'esame consiste in:

1° esame teorico di patologia chirurgica;

2° prova pratica di clinica chirurgica.

A parità di merito sarà tenuto conto dei titoli e dei criteri preferenziali in favore dei candidati ex-combattenti stabiliti dall'art. 22 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172.

I concorrenti che risulteranno essere in regola con i documenti di rito saranno avvisati del tempo dell'esame, che avrà luogo presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Messina.

Il vincitore del concorso sarà scelto dal titolare della cattedra, presso la quale egli dovrà prestare servizio come assistente, fra i candidati risultati idonei e dovrà assumere l'ufficio entro otto giorni dalla partecipazione della nomina sotto pena di decadenza.

Roma, addì 20 febbraio 1929 - Anno VII

Il commissario: VINCI.

(602)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(2ª *pubbblicazione*).

Concorso ad un posto di assistente alla cattedra di patologia e clinica medica e polizia sanitaria presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Messina.

A norma dei Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395; 30 novembre 1924, n. 2172; 16 agosto 1926, n. 1387; 27 ottobre 1927, n. 2135, e 22 dicembre 1927, n. 2678;

Visto il benestare della Finanza; si dichiara aperto il concorso per esami ad un posto di assistente alla cattedra di patologia e clinica medica e polizia sanitaria presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Messina (grado 11°, gruppo *A*), con uno stipendio iniziale di L. 7000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1700.

La nomina vale per un anno scolastico ed è tacitamente confermata di anno in anno salvo contraria disposizione.

Possono partecipare al concorso i laureati in medicina veterinaria purchè non parenti ed affini del titolare della cattedra, fino al quarto grado.

Per prendere parte al concorso deve essere presentata domanda in carta da bollo da due lire, entro 30 giorni dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, al Regio commissario del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Messina.

Alla domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° certificato di nascita dal quale risulti età non superiore ai 35 anni;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato di buona condotta civile, morale e politica;

4° certificato penale;

5° certificato di adempiuto obbligo di leva;

6° certificato di sana costituzione;

7° certificato di laurea in medicina veterinaria;

8° quietanza di pagamento della tassa di concorso in L. 50, pagata ad un ufficio di registro;

9° tutti gli altri titoli che il concorrente creda utile di presentare;

10° dichiarazione in carta libera da cui risulti che il concorrente non si trovi nelle condizioni di parentela suindicate incompatibili con la nomina.

Per coloro i quali abbiano prestato servizio militare durante la guerra, il limite di età è elevato di 5 anni.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 6, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della domanda; non è necessaria la presentazione di essi da parte di chi ricopre posti di ruolo alle dipendenze dello Stato.

In tal caso però occorre che il candidato comprovi la sua qualifica di impiegato dello Stato con una dichiarazione dell'autorità da cui direttamente dipende.

L'esame consiste in:

1° esame teorico di patologia medica;

2° prova pratica di clinica medica;

3° esame teorico di polizia sanitaria.

A parità di merito sarà tenuto conto dei titoli e dei criteri preferenziali in favore dei candidati ex-combattenti stabiliti dall'art. 22 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172.

I concorrenti che risulteranno essere in regola con i documenti di rito, saranno avvisati del tempo dell'esame, che avrà luogo presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Messina.

Il vincitore del concorso sarà scelto dal titolare della Cattedra, presso la quale egli dovrà prestare servizio come assistente fra i candidati risultati idonei e dovrà assumere l'ufficio entro otto giorni dalla partecipazione della nomina sotto pena di decadenza.

Il commissario: VINCI.

(617)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.